



CITTA' DI SESTO CALENDE (VA)  
Ufficio Protocollo  
PROT. N. 0020766 DEL 01/09/2015  
Cla: 2.6



Al Sindaco  
Alla Giunta Comunale  
Al Segretario Comunale  
Al Dott. Lanfranchi  
All'Arch. Cornacchia  
Comune di Sesto Calende  
Epc.  
Al capogruppo di maggioranza Ing. Bertona  
Al Comitato di Vigilanza PII ex- Avir  
Al Prefetto

Prot. COMVA/036/ixs/ 31.08.15

OGGETTO: Richiesta di revoca deliberazione GC n. 146 del 2015

I sottoscritti consiglieri comunali in carica eletti nella lista *Insieme per Sesto*

Vista

la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 23/06/2015 all'oggetto: **“Approvazione protocollo d'intesa a disciplina dell'uso transitorio dei parcheggi- Pii ex Avir”**, che, nelle premesse, afferma:

- che questo Comune (a seguito dell'Accordo di Programma approvato con DGR. del 27.10.2006, n. 11985) ha sottoscritto in data 07.11.2007 la convenzione urbanistica attuativa del piano integrato di intervento finalizzato alla riqualificazione dell'area industriale dismessa denominata “ex Avir”.

- che l'art. 5 della detta convenzione ha stabilito l'asservimento ad uso pubblico gratuito a vantaggio del Comune di Sesto Calende, tra le altre, delle aree destinate a parcheggio pubblico interrato (piano 2) per una superficie complessiva di mq 11.104,03 e delle aree private destinate a parcheggio pubblico a raso per una superficie complessiva di mq 3.989.

- che l'attuale amministrazione di Sesto Calende ha iniziato una procedura di variante del P.I.I. che prevede, tra le altre cose, che il regime giuridico delle aree descritte e quindi da asservire a parcheggio venga modificato così che non siano più asservite gratuitamente all'uso pubblico, ma siano diversamente regolamentate.

Rilevato

che con tale deliberazione la Giunta Comunale, procede alla immediata modifica del regime giuridico delle aree a parcheggio che da uso pubblico e gratuito divengono private e regolamentate a pagamento, senza aspettare che il Consiglio Comunale approvi la procedura di variante, né che Regione Lombardia eserciti le proprie funzioni di controllo, il tutto in palese contrasto con la Convenzione ancora Vigente ed in particolare con l'art. 5 comma 9 e comma 10 ed all'allegato A12 che esplicita:

## 10 - REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PRIVATI DI USO PUBBLICO

- 10.1 Secondo i criteri indicati nell'art. 5 punto 9 della Convenzione del P.I.I. EX AVIR:
- 10.2 Il parcheggio del livello -2 è di uso pubblico e di utilizzo gratuito
- 10.3 L'apertura del parcheggio ad uso pubblico e utilizzo gratuito, oltre ad un minimo di 13 ore giornaliere per sette giorni alla settimana ed agli orari connessi con l'apertura degli esercizi commerciali, potrà prevedere estensioni anticipate e posticipate a tali orari secondo specifici accordi con il Comune
- 10.4 In correlazione a manifestazioni o per esigenze particolari l'apertura nelle ore notturne ed aggiuntive a quelle di cui al punto precedente dovrà avvenire su specifica richiesta da parte del Comune; in tal caso la guardiania relativa alla apertura notturna ed aggiuntiva sarà a carico del Comune stesso
- 10.5 La regolamentazione di dettaglio relativamente agli orari di cui ai punti 1.3 e 1.4, alle modalità di accesso, alla osservanza delle norme di sicurezza, ai tempi per la richiesta di tali aperture notturne, alle modalità di gestione della guardiania e alla determinazione del relativo costo a carico del Comune saranno da definirsi con contratto tra le parti come allegato alla certificazione di agibilità di tale piano interrato e/o del primo esercizio commerciale realizzato.

© Copyright 2005 by Com. Service Srl – 2890 Novara Baluardo Lamarmora 15  
Tutti i diritti intellettuali sono tutelati a norma di legge:  
ex Lg. 633 22 aprile 1941; ex Lg. 399 20 giugno 1978 Convenzione di Berna;  
Direttiva Comunitaria 2004/48/CE



pag. 7 di 8

### Ritenuto

che la deliberazione n. 146 sia affetta dai vizi di legittimità di seguito rappresentati:

**a) Incompetenza:** La deliberazione dispone in materia urbanistica e in materia di diritti reali, vale a dire su materie che in base all'art.42 del T.U.E.L. sono di competenza esclusiva del Consiglio Comunale. Tale competenza è rafforzata dal 4° comma dell'art. 42 che stabilisce: "Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio."

**b) Violazione di legge:** Qualsiasi modificazione anche provvisoria della convenzione del 2007 deve seguire il principio del "contrarius actus" in base al quale la modifica di un atto, sia essa, come nel presente caso, anche soltanto la sospensione temporanea di efficacia, dev'essere effettuata con la medesima procedura con cui fu approvato.

In mancanza dell'atto di Competenza del Consiglio e del conseguente provvedimento regionale, nessun effetto giuridico sul vigente regime delle aree a parcheggio può essere prodotto dalla deliberazione della Giunta Comunale n.146 citata proprio perché l'iter del procedimento amministrativo non è concluso. Conseguentemente, tale deliberazione non abilita i funzionari comunali alla firma del protocollo d'intesa ad esso allegato.

**c) Eccesso di potere:** La deliberazione n.146 stabilisce che a **soddisfacimento della compressione delle aspettative pubbliche** Esselunga s.p.a s'impegna a corrispondere una somma di denaro annua pari a euro 45.628 . Manca nella delibera qualsiasi indicazione di criteri e parametri atti a stabilire il valore del risarcimento della "compressione delle aspettative pubbliche" che la Giunta stessa riconosce. La somma di euro 45.628 risulta dunque arbitraria, in considerazione anche del fatto che viene indicata la superficie complessiva delle aree interessate, ma non il numero di posti auto e loro stimata redditività. Tutto ciò senza considerare l'ipotesi di una partecipazione o controllo del Comune sulla redditività effettiva della gestione di un uso pubblico concesso al privato.

In ogni caso non è giustificata la scelta di un accordo diretto tra il Comune ed un solo soggetto privato, ex L. 241/90, per un affare di ammontare presunto di 90.000 € in 2 anni, quando potenzialmente il Comune potrebbe ottenere di più, a parità di tariffe, con una gara aperta a più soggetti.

Contestualmente alla misura del canone la Giunta ha concordato con Esselunga le tariffe dei parcheggi privati: euro 1,80 per la prima ora, 2,50 per la seconda e 3,00 per la terza, senza una valutazione tecnico-economica che giustifichi tali tariffe, non comparabili con quelle praticate dalla società che gestisce i parcheggi per conto del Comune.

Oltre a questo si deve notare che si tratta di tariffe molto elevate, con una logica progressiva penalizzante, dettata dal proposito di scoraggiare l'uso dei parcheggi da parte dei cittadini di Sesto.

Tutto ciò comporta l'illegittimità della deliberazione, per mancanza di motivazione ed eccesso di potere.

Tutto ciò premesso i sottoscritti consiglieri comunali

**Chiedono**

che la Giunta Comunale revochi la propria deliberazione n. 146 del 2015, citata e che l'intera materia sia riportata all'attenzione della competente commissione consiliare per un riesame dei contenuti tecnico-economici anche con l'intervento di esperti.

Distinti saluti

Sesto Calende, data del protocollo

Mazzocato Ugo

Colombo Cristiana

Ferrario Pietro

Pizzini Michele

Gumier Sergio

G.C. Insieme per Sesto

